

**Comune di Rimini**Settore Edilizia pubblica e Qualità urbana – Ufficio Sismica
Dipartimento Governo del Territorio
<https://www.comune.rimini.it/governo/uffici-e-sportelli/ufficio-sismica>Via Rosaspina n.21
47923 Rimini
Tel.: 0541-793829
C.F.-P.I. 00304260409**Al Settore difesa del territorio della Regione Emilia-Romagna**

Area Geologia, suoli e sismica

c.a. del Responsabile Ing. Valerio Bonfiglioli
segrgeol@postacert.regione.emilia-romagna.it**Al Settore governo e qualità del territorio della Regione Emilia-Romagna**

Area disciplina del governo del territorio, edilizia privata, sicurezza e legalità

c.a. del Responsabile Dott. Giovanni Santangelo
giuridicoterritorio@postacert.regione.emilia-romagna.itE, per conoscenza: **Sindaco**
Dott. Jamil Sadegholvaad**Assessore Urbanistica e Pianificazione del Territorio, Edilizia Privata, Politiche Europee, Demanio, PNRR**

Dott.ssa Valentina Ridolfi

Direttore Generale

Dott.ssa Diodora Valerino

Oggetto: Richiesta di chiarimento relativo alla Vs. Nota prot. 07/01/2025.0006266,U avente ad oggetto "Chiarimenti sulla rilevanza sismica delle tolleranze costruttive e sulle procedure di titolo sismico in sanatoria a seguito del D.L. n. 69/2024, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 105/2024.", pervenutaci in data 07/01/2025 ed assunta al prot. N. 003943.

Spettabili,

si riscontra la nota richiamata in oggetto per comunicare che, considerata la rilevanza delle disposizioni in essa contenute, i settori scriventi hanno provveduto ad informare l'Amministrazione comunale sulle possibili conseguenti ricadute.

Da un'attenta analisi della nota in parola, è scaturita la necessità di richiedere a Codesti Spettabili Settori alcuni chiarimenti per l'applicazione corretta delle disposizioni in essa contenute.


Premessa

Fino alla data di emissione del Vs. chiarimento, il quadro normativo regionale che disciplinava le pratiche sismiche in sanatoria era costituito dalla L.R. 19/2008 e dal Parere CTS n. 68, seduta n. 26, 17 dicembre 2013, "Parere in merito all'interpretazione ed all'applicazione dell'art. 11, comma 2, lettera b) della L.R. n.19 del 2008 e del suo coordinamento con l'art. 22 della medesima legge".

Quest'ultimo Parere contiene al suo interno un diagramma di flusso, chiaro ed intuitivo, che fino ad ora è sempre stato seguito dagli Uffici scriventi per la disamina delle pratiche sismiche del Comune di Rimini, sia per interventi nell'ambito delle tolleranze costruttive che per quelli in difformità.

La *ratio* alla base è semplice: qualora siano state eseguite opere aventi rilevanza strutturale e sismica in un territorio che al momento della realizzazione delle suddette opere era classificato sismico (nel caso di specie del Comune di Rimini, da settembre 1983), senza aver presentato all'epoca la relativa pratica sismica, si configurerebbe una violazione della normativa antisismica con la conseguente necessità di presentare oggi per allora la suddetta pratica, al fine di regolarizzare tali opere.

Di seguito il diagramma di flusso di cui al richiamato Parere CTS, n. 68:



Il flusso indicato rispondeva al presupposto normativo secondo cui l'attivazione di un procedimento ordinario/di sanatoria sismica era necessario solo per opere realizzate in un periodo storico in cui questo era necessario.

Considerazioni e richiesta di chiarimenti

Precisato quanto riportato in premessa, e da un'attenta analisi di merito dei Vs. Chiarimenti richiamati in oggetto, con particolare riferimento al punto III.2 a pag. 4 della medesima nota, parrebbe che le conclusioni tratte siano le seguenti:

- Indipendentemente dal fatto che, al momento dell'esecuzione delle opere realizzate entro la tolleranza costruttiva, il territorio fosse o no classificato sismico, al fine di regolarizzare oggi dal punto di vista sismico le suddette opere, risulterebbe necessario procedere con la verifica rispetto alla normativa tecnica vigente al momento della realizzazione delle opere stesse, ma svolgendo il procedimento stabilito oggi dall'art. 94-bis del DPR 380/2001.

- Al fine di simulare nel concreto un caso di specie, sottoponiamo alla Vostra attenzione un esempio: supponiamo di considerare una civile abitazione in muratura portante realizzata nei primi anni '70 nel Comune di Rimini (all'epoca non classificato in "zona sismica"), ove il professionista incaricato oggi dalla Committenza per progettare interventi di piccola manutenzione straordinaria, rileva che il fabbricato presenta alcune difformità rispetto al progetto legittimato, ad esempio un'apertura in un muro portante interno collocata in posizione differente, intervento questo riconducibile all'epoca di costruzione del fabbricato e suffragato da documenti catastali di primo impianto. Dall'analisi della "Richiesta di chiarimento relativo alla Vs. Nota prot. 07/01/2025.0006266,U" di cui all'oggetto, parrebbe che, prima di presentare la pratica edilizia (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata) per opere di manutenzione straordinaria, il professionista incaricato dovrebbe presentare una pratica sismica per regolarizzare dal punto di vista sismico opere realizzate quando il territorio non era classificato sismico, mediante una verifica delle opere sotto il profilo non sismico, quindi statico.

Sulla base delle conclusioni tratte, ed al fine di modificare le procedure in corso, dando applicazione al chiarimento di cui si discute, si chiede conferma circa la correttezza di quanto sopra riportato.

Corre l'obbligo di evidenziare che dall'applicazione pratica della disposizione regionale:

1) vi saranno casi in cui, in relazione alla tipologia di opere (quali ad esempio le strutture in muratura portante realizzate/modificate negli anni '40 – '50), le pratiche sismiche per regolarizzare le tolleranze costruttive di cui alla nota in oggetto, saranno redatte ai sensi di una normativa tecnica di quasi un secolo fa, sussistendo come primo riferimento normativo tecnico per le costruzioni in zone non sismiche quanto disposto dall'art. 3 del Regio Decreto Legge 25 marzo 1935, n. 640;

2) deriverà un considerevole aumento del numero di pratiche sismiche in quanto, ciò che fino a ieri poteva essere asseverato perché realizzato ante classificazione sismica e in conformità alle norme vigenti all'epoca, da domani dovrebbe essere regolarizzato presentando apposita pratica sismica, con un conseguente e rilevante impatto sulle attività degli uffici tecnici dell'Ente locale ed, al contempo, significativi oneri per i cittadini.

Ringraziando anticipatamente per l'attenzione, si resta a disposizione per ogni ulteriore approfondimento.

Distinti Saluti.

Capo Dipartimento Governo del Territorio
Ing. Carlo Mario Piacquadio
(documento con firma digitale)

Dirigente del Settore
Edilizia pubblica e Qualità Urbana
Ufficio Sismica

Ing. Chiara Fravisini
(documento con firma digitale)